



# COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

**OGGETTO:** IMU e TASI. Determinazioni anno 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **SETTE**, del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
FERRARIS GIORGIO	SINDACO	SÌ
VINAI ITALO	VICE SINDACO	SÌ
MAO ENZO	CONSIGLIERE	SÌ
MAO CHRIS	CONSIGLIERE	SÌ
OMERO SERENELLA ASSUNTA	CONSIGLIERE	NO
EL ANI MOHAMMED	CONSIGLIERE	NO
VINAI GIANNI	CONSIGLIERE	SÌ
MICHELIS DANILA	CONSIGLIERE	SÌ
OBBIÀ STEFANO	CONSIGLIERE	NO
GAI PAOLO	CONSIGLIERE	SÌ
BOTTERO ALBERTO	CONSIGLIERE	SÌ
<b>Totale presenti:</b>		8
<b>Totale assenti:</b>		3

Assiste quale Segretario la Sig.ra CHIABRA Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Richiamata la legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27.12.2013) che ha istituito la IUC (Imposta Unica sugli Immobili) composta da IMU-TASI e TARI;

Atteso che la legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Viste le novità introdotte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni a riguardo di seguito elencate:

- art.1 comma 14 viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9)
- art.1 comma 10 lettera b: viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per l'imposta dovuta sulle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- art.1 commi 53 e 54: riduzione al 75% dell'imposta dovuta per IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato
- art.1 commi 21-22-23: possibilità di presentare atti di aggiornamento della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie catastali D ed E escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 in data 28-03-2018, esecutiva ai sensi di legge, con le quali sono state fissate le aliquote e le detrazioni TASI ed IMU per l'anno 2018;

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2018 estendendo l'applicazione dell'aliquota del 9,60 per mille alle fattispecie di immobili di cui alla categoria C3 e pertanto:

- aliquota dovuta per l'abitazione principale: **3** per mille;
- altre aliquote base fissate con legge: **10,60** per mille, fatta eccezione per le fattispecie di immobili di cui alle categorie C1 - C3 e D (tranne la cat. D/5), per le quali viene confermata l'aliquota al **9,60** per mille;
- aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) **4,60** per mille

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Dato atto che l'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali approvino il Bilancio di Previsione per l'anno successivo entro il termine del 31 dicembre con la osservanza dei principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 con cui è stato differito al 28-02-2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 35 in data 08.09.2014;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  
F.to (BELLI Graziella)

Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to (BELLI Graziella)

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato:

Presenti	8
Astenuti	2 (Bottero Alberto – Gai Paolo)
Votanti	6
Favorevoli	0
Contrari	0

#### DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2018 con atto consiliare n. 9 del 28-03-2018;
3. Di riassumere le aliquote così come deliberate come segue:
  - aliquota dovuta per l'abitazione principale: **3** per mille;
  - altre aliquote base fissate con legge: **10,60** per mille, fatta eccezione per le fattispecie di immobili di cui alle categorie C1 - C3 e D (tranne la cat. D/5), per le quali viene confermata l'aliquota al **9,60** per mille;

- aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) **4,60** per mille
  - confermare le detrazioni stabilite per legge;
4. Di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione della TASI deliberate con atto consiliare n. 9 del 28-03-2018, esecutivo ai sensi di legge;
5. Di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:

Fabbricati ed immobili diversi da quelli specifici sotto elencati	<b>0</b>	<i>Regime ordinario</i>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale e quelle ad essa equiparate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze	<b>Escluse art.2 c.14 L.208/2015</b>	<i>(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</i>
Unità abitativa adibita ad abitazione principale e quelle ad essa equiparate, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze	<b>2,50 per mille (2,50%)</b>	<i>(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</i>
Aree fabbricabili	<b>0</b>	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D	<b>0</b>	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00 per mille (0,10%)</b>	Art. 1, c. 678 L. 147/2013
Terreni agricoli	<b>esenti/non soggetti</b>	

detrazione in misura pari ad Euro 20,00 per ciascun figlio, fino ad un massimo di 2, di età non superiore a 26 anni, convivente, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale (le quote per i figli competono a prescindere dal valore della rendita catastale dell'abitazione principale) con le seguenti modalità applicative:

- a) Per l'individuazione dell'abitazione principale e delle casistiche assimilate si fa riferimento ai requisiti ed ai limiti stabiliti a tale fine nell'ambito dell'imposta municipale propria IMU;
- b) La detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il possessore qualificato del bene (proprietario e/o titolare di altro diritto reale) e sarà rapportata al periodo dell'anno per il periodo durante il quale risultano rispettate le condizioni previste, conteggiando per intero il mese nel quale tale destinazione e/o tali condizioni sono pari ad almeno 15 giorni.

E successivamente, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti n.8  
 Astenuti n.2 (Bottero Alberto – Gai Paolo)  
 Votanti n.6  
 Favorevoli n. 6  
 Contrari n. 0

#### D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: FERRARIS GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 12/02/2019 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ormea, li 12/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: CHIABRA Maria Gabriella

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CHIABRA Maria Gabriella